

Sezione Seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 1995, n. 1618.

Direttive per l'applicazione della L.R. 7.9.1982, n. 44, in ordine alla istruttoria e alla decisione sulle domande di coltivazione di cava.

L'Assessore all'ambiente, lavori pubblici, cave e ciclo dell'acqua, Renzo Marangon, riferisce quanto segue:

L'attività di applicazione della L.R. 7.9.1982, n. 44, pone l'opportunità di impartire direttive in ordine alla istruttoria, valutazione e decisione sulle domande di coltivazione di cava.

Gli aspetti emersi per i quali occorre impartire le direttive, sono i seguenti: la completezza degli adempimenti istruttori, le modalità di valutazione e decisione delle domande per materiali di "gruppo A" e di quelle per materiali di "gruppo B", il "bilancio" delle disponibilità di materiali anche in ordine alla applicazione della previsione di cui all'art. 44, lettera e), della L.R. 44/82 con riferimento per le scelte programmatiche, che ai quantitativi massimi annualmente estraibili, le modalità di considerare le domanda di ghiaia e sabbia in funzione delle riserve dello stesso materiale, il comportamento in merito alle domande di materiali di "gruppo A", all'avvenuto raggiungimento del tetto di cui all'art. 44, 1° comma, della L.R. 44/82 e la decisione da assumere per le domande di nuove cave e di ampliamento di quelle in atto di materiali di ghisa e sabbia, nonché di argilla, quando il loro accoglimento ha come conseguenza il superamento delle percentuali stabilite all'art. 13, II comma, della L.R. 44/82.

Questi argomenti sono stati oggetto di approfondimenti da parte della C.T.R.A.E. che nella seduta in data 3.1995, all'unanimità, ha espresso parere favorevole al testo di direttive riportate nel dispositivo del presente provvedimento.

Le motivazioni sulle quali si fondano le direttive sono individuabili come segue:

la necessità di fornire alla C.T.R.A.E. la più ampia informazione possibile;

l'adozione di una metodologia più funzionale alle esigenze operative, da parte della C.T.R.A.E. e conseguentemente dalla Giunta regionale, nella valutazione e decisione delle domande, siano esse di materiali di "gruppo A", che di "gruppo B", sia in ordine alla salvaguardia ambientale e alle esigenze dell'attività mineraria che al rispetto dei diritti o delle legittime aspettative dei richiedenti;

il perseguimento di una puntuale applicazione delle norme in ordine al "bilancio" sulla disponibilità dei materiali e sui fabbisogni di materiali per le scelte program-

matiche;

la necessità di precisare, a modifica di precedenti prassi - derivante dal parere reso dalla C.T.R.A.E. in data 14 aprile 1986 - il procedimento di computo dei quantitativi massimi annualmente estraibili, in modo che siano gli atti autorizzativi o concessori i presupposti certi e controllabili di riferimento per il rispetto dei suddetti limiti.

A tale riguardo occorre chiarire che il rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione può avvenire a condizione che i quantitativi massimi annualmente estraibili per effetto di questi stessi provvedimenti non superino quelli massimi consentiti specificatamente distinti per materiale o provincia dall'allegato 3 della L.R. 44/82 e che, ai fini del suddetto calcolo, si proceda dividendo il volume complessivo oggetto dell'autorizzazione o concessione per il numero di anni di coltivazione originariamente stabilito nei rispettivi provvedimenti;

l'opportunità di sospendere l'emissione del parere della C.T.R.A.E. e le conseguenti decisioni della Giunta regionale nelle situazioni di seguito evidenziate:

- per le domande di apertura di nuove cave di ghiaia e sabbia, presentate entro il 31.12.1994, quando dal rapporto fra i dati statistici comunicati e la produzione media degli ultimi 3 anni le ditte sono dotate di riserve totali superiori a 5 anni.

Tali misure hanno lo scopo di non incrementare ingiustificatamente rispetto alle reali esigenze di mercato e ai bisogni degli impianti di trasformazione e le riserve dei materiali in argomento che risultano meno direttamente collegabili alle esigenze di produzione degli impianti stessi.

Le domande sospese, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione, saranno valutabili al venir meno della situazione rilevata;

- per le domande di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle in atto di materiali di "gruppo A", quando il loro accoglimento ha come conseguenza il superamento dei quantitativi di materiali massimi annualmente estraibili di cui all'art. 44, I comma, lettera e), della L.R. 44/82, allo scopo di evitare la ripresentazione della domanda e la ripetizione del complesso iter procedimentale sulla base di una situazione che è modificabile fin dall'anno successivo;

- l'impossibilità di praticare la sospensione dell'emissione di parere della C.T.R.A.E. e la conseguente decisione della Giunta regionale sulle domande di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle in atto di materiali di ghiaia e sabbia, nonché di argilla, quando il loro accoglimento ha come conseguenza il superamento delle percentuali della superficie totale della zona E del comune indicate all'art. 13, II comma, della L.R. 44/82. In questo caso, infatti, la sospensione risulta a tempo indeterminato e comunque dipendente dal comportamento di altre ditte nella coltivazione delle cave in atto.

Le direttive di cui al presente provvedimento hanno

carattere sperimentale ed eventuali modifiche saranno possibili sulla base degli effetti conseguenti all'applicazione.

Ciò posto l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore Assessore Renzo Marangon - incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, in quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale - e fattene proprie le argomentazioni.

Vista la L.R. 7.9.1982, n. 44 come modificata;

Visto l'art. 6 della L.R. 1.9.1972, n. 12;

Visto il parere della C.T.R.A.E. in data 2.3.1995;

delibera

1) di adottare, per le ragioni in premessa esposte, le seguenti direttive per l'applicazione della L.R. 7.9.1982, n. 44:

- 1) prima di essere presentate alla C.T.R.A.E., per la necessaria espressione del parere, le domande di autorizzazione devono essere completamente istruite e corredate dai pareri previsti da altri enti, organi o uffici, espressi nei termini di legge, nonché da eventuali osservazioni od opposizioni provenienti da altri soggetti;
- 2) quando esista pluralità di domande all'attenzione della C.T.R.A.E., nonché necessità di dare concreta attuazione alle esigenze e agli obiettivi di programmazione dei materiali definiti di "gruppo A" dalla legge regionale n. 44/82 e, in particolare, alle disposizioni previste dall'art. 44, lettera e) ed allegato relativo, della legge regionale citata, la C.T.R.A.E. dedicherà apposite riunioni alla valutazione delle domande presentate e relative alla coltivazione di cave di materiali di "gruppo A" ripartite per tipologia di materiale (argilla per laterizi, calcare per cemento, ghiaie e sabbie) e per ambito provinciale. Resta fermo, comunque, all'interno di ogni gruppo di domande, l'esame di ogni singola richiesta, osservando l'ordine cronologico di ricezione da parte della Regione;
- 3) per i materiali definiti di "gruppo B" dalla legge regionale n. 44/82, la C.T.R.A.E. procederà all'esame delle domande istruite secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse dalla Regione. Restano salve specifiche situazioni territoriali relative a domande interessanti aree di cava contigue presentate anche da parte di soggetti distinti, sulle quali la C.T.R.A.E. - in base alle informazioni fornite dagli uffici - potrà procedere a valutazione avendo presente l'impatto territoriale complessivo degli interventi estrattivi richiesti, nonché le modalità e le condizioni delle previste sistemazioni ambientali

in relazione alle caratterizzazioni delle aree interessate; oltre che le condizioni tecniche di ammissibilità e praticabilità degli interventi stessi, considerati singolarmente;

- 4) considerate le finalità e le disposizioni della legge regionale n. 44/82, rilevate e previsioni del Piano Regionale di Sviluppo della Regione - approvato con legge regionale 31.1.1989, n. 6 - in ordine alla costruzione di un sistema informativo idoneo a valutare la comprensione dell'andamento del mercato dei materiali di cava, al fine di disporre di un "bilancio" continuamente aggiornato delle disponibilità dei materiali stessi, anche in ordine all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 44, lettera e), della L.R. n. 44/82, attese altresì le previsioni di cui all'art. 17, punto 1, delle norme generali di attuazione del P.T.R.C., si rende necessario:
 - provvedere alla sistematica raccolta ed elaborazione di dati riguardanti i materiali assimilabili a quelli di cava, derivanti da fonti diverse dalle cave, secondo apposite disposizioni della Giunta regionale;
 - tener conto dei risultati della suddetta raccolta di dati nella determinazione dei fabbisogni per le scelte programmatiche da realizzare attraverso lo strumento razionale di pianificazione previsto per il settore specifico e con il provvedimento del Consiglio Regionale di cui all'art. 44, lettera e), della L.R. 44/82, in ordine ai quantitativi di materiali massimi annualmente estraibili specificati distintamente per materiale e per provincia nell'allegato 3) della citata L.R., relativamente alla sua fase transitoria;
- 5) data l'esigenza di giungere ad un razionale utilizzo dei materiali di cava classificati di "gruppo A" dalla legge regionale n. 44/82, ai fini dell'osservanza dei quantitativi massimi annualmente estraibili di cui all'art. 44, lettera e) ed allegato relativo, della legge regionale citata, il volume autorizzabile, per ogni singola richiesta sarà diviso dal numero di anni di durata stabilito dalla C.T.R.A.E. per la rilascianda autorizzazione. La somma delle quote annuali, così calcolata, non deve superare la cifra massima stabilita dalla legge regionale per ogni singola provincia e per ciascun tipo di materiale di "gruppo A";
- 6) nel valutare le domande per l'apertura di nuove cave di ghiaia e sabbia, presentate entro il 31.12.1994, si terrà conto delle riserve totali riferite ad ogni singola ditta, risultanti dai dati statistici di cui all'art. 24 della legge regionale n. 44/82: se queste riserve, divise per la produzione media degli ultimi tre anni, garantiscono l'attività alla ditta per oltre cinque anni, la domanda di autorizzazione verrà sospesa, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione e verrà valutata al venir meno della situazione rilevata;
- 7) il parere della C.T.R.A.E. e la decisione della Giunta Regionale sulle domande di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle in atto per materiali di gruppo A vengono sospesi quando il loro accoglimento ha come

conseguenza il superamento dei quantitativi di materiali massimi annualmente estraibili di cui all'art. 44, I comma, lettera e), della L.R. 44/82;

il parere della C.T.R.A.E. e la decisione della Giunta Regionale, sulle domande di apertura di nuove cave e di ampliamento di quelle in atto di materiali di ghiaia e sabbia, nonché di argilla, continuano ad essere espressi negativamente quando il loro accoglimento ha come conseguenza il superamento delle percentuali della superficie totale della zona E del Comune indicate all'art. 13. II comma, della L.R. 44/82;

11) di stabilire che le direttive di cui al presente provvedimento hanno carattere sperimentale ed eventuali modifiche saranno possibili sulla base degli effetti conseguenti applicazione;